

Covid-19

Estensione del credito
d'imposta per spese
di sanificazione



 STUDIO VALENTI ASSOCIATO

Novara - via Dolores Bello 3
Milano - p.zza Castello 24

Aprile 2020

studio@studiovalentiassociato.com
www.studiovalentiassociato.com

Estensione del credito d'imposta per spese di sanificazione

Il testo del "Decreto Legge Liquidità" contiene un ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo del credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 del DL "Cura Italia".

L'ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64, consiste nell'estensione delle tipologie di spese ammissibili all'agevolazione.

Tale ampliamento include i costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L'ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo è coerente con la ratio legis, finalizzata ad incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Le tipologie di spese ammissibili al credito d'imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:

- spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
- spese per la sanificazione degli strumenti di lavoro;
- spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
- spese per l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

Sull'ampliamento del novero dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un'elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.

Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:

- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.

Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani.

Restano confermate le altre caratteristiche del credito d'imposta in esame.

Quanto all'ambito applicativo soggettivo i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Risulta confermata anche l'entità del credito d'imposta:

- in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;
- fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d'imposta spettante per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.